

GO Internet S.p.A.



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2014

Revisionata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 settembre 2017

1. PREMESSA

La prima versione della presente procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito, la “**Procedura**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di GO internet S.p.A. (di seguito, “**GO**” o la “**Società**”), in data 29 luglio 2014, previo parere favorevole dell’Amministratore Indipendente (come *infra* definito).

La presente versione costituisce la prima revisione della Procedura.

La Procedura è stata predisposta ai sensi (i) dell’art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, il “**Regolamento AIM Italia**”); (ii) del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale – Parti Correlate – 2012 (di seguito, il “**Regolamento Parti Correlate AIM**”) e (iii) del Regolamento “Operazioni con Parti Correlate”, adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito, la “**Consob**”) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito, il “**Regolamento**”), in attuazione dell’art. 2391-*bis* del codice civile e degli artt. 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “**TUF**”).

La presente Procedura fissa, in particolare, le regole che disciplinano le modalità di individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate di GO. In particolare, la Procedura:

- disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- individua le regole per l’individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva alla loro conclusione;
- regola le procedure per l’effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della Società, anche per il tramite di eventuali società controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (di seguito, le “**Controllate**”);
- stabilisce le modalità e la tempistica per l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

La Società applica la Procedura anche tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, recante “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*” (di seguito, la “**Comunicazione Applicativa**”).

In virtù dell’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, “**AIM Italia**”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento AIM Italia, alla Società si applica la disciplina di cui all’art. 10, comma 1, del Regolamento.

2. DEFINIZIONI

2.1 Definizione di “Parti Correlate”

Sulla base delle definizioni contenute nell’Allegato 1 del Regolamento (documento che si allega alla presente Procedura *sub* “**Allegato I**”) e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Comunicazione Applicativa, sono da considerarsi Parti Correlate della Società:

- a) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controllano la Società, ne siano controllati o siano sottoposti a comune controllo;
 - (ii) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
 - (iii) esercitano il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- b) i soggetti che esercitano il controllo (individuale o congiunto) o l’influenza notevole sulla Società in forza della partecipazione ad un patto parasociale;
- c) le società collegate alla Società;
- d) le *joint venture* di cui la Società sia un partecipante;
- e) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e di società che controllino la stessa ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento, ossia coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e delle società controllanti (ivi compresi gli amministratori, anche non esecutivi ed indipendenti e i sindaci effettivi);
- f) gli stretti familiari delle persone di cui alle lettere a), b) ed e) che precedono, per tali intendendosi quei familiari potenzialmente in grado di influenzare il, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società medesima, tra cui il coniuge non legalmente separato, il convivente, i loro figli e le persone a loro carico;
- g) un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere e) e f), direttamente o indirettamente, esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- h) i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini della presente Procedura, le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “*joint venture*” hanno lo stesso significato loro attribuito nell’Allegato 1 del Regolamento (*sub* “**Allegato I**”).

La Funzione Responsabile (come *infra* definita), tramite strumenti informativi e con il supporto della Segreteria di Direzione, predispone, tiene aggiornato, su base almeno annuale, e mette a disposizione (i) delle principali funzioni aziendali della Società, nonché (ii) degli amministratori e delle principali funzioni aziendali delle eventuali Controllate, delle società che esercitano il controllo sulla stessa e delle

società collegate ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento, un elenco delle Parti Correlate alla Società (l'“**Elenco Parti Correlate**”).

2.2 Definizione di “Operazione con Parti Correlate”

Per “*Operazione con Parti Correlate*” si intende «*qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo*» (Allegato 1, paragrafo 1, del Regolamento), ivi comprese, a titolo esemplificativo, come indicato nel Regolamento e nella Comunicazione Applicativa: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche (fermo restando i casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 9); (iii) gli aumenti di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata.

Sono altresì disciplinate dalla Procedura le operazioni che, per quanto compiute da eventuali Controllate, siano riconducibili alla Società medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nel Paragrafo 7 della Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

Restano escluse dalla definizione di Operazioni con parti Correlate quelle operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (quali, a titolo esemplificativo, le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione).

2.3 Definizione di “Amministratori Indipendenti”, di “Amministratori Non Correlati” e di “Funzione Responsabile”

Ai fini della Procedura:

- per “*Amministratori Indipendenti*” si intendono quegli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF) e dei requisiti dettati dai principi e dai criteri applicativi del Codice di Autodisciplina approvato dal comitato per la *Corporate Governance*;
- per “*Amministratori Non Correlati*”, si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;
- per “*Funzione Responsabile*” ai fini della presente Procedura, si intende il ruolo di Chief Financial Officer, responsabile dell'area approvvigionamento, amministrazione, finanza e controllo secondo l'attuale struttura organizzativa di GO Internet ovvero, in sua assenza, il soggetto eventualmente delegato allo scopo dal CDA

2.4 Definizione di “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*” e di “Operazioni Ordinarie”

Ai fini della Procedura, per “*Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard*” si intendono le condizioni analoghe a quelle usualmente utilizzate nei confronti di parti non rientranti nella definizione di Parte Correlata, per operazioni di natura, entità e rischio equivalenti. Rientrano altresì nella presente categoria le condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Per “*Operazioni Ordinarie*” si intendono, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento, le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria.

L’identificazione delle operazioni ordinarie è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Paragrafo 3, della Comunicazione Applicativa.

2.5 Definizione di “Operazioni di Importo Esiguo”

Ai fini della Procedura, per “*Operazioni di Importo Esiguo*” si intendono le operazioni il cui valore non superi l’importo di Euro 50.000,00.

2.6 Definizione di “Operazione di Maggiore Rilevanza”

Sono da considerarsi “*Operazioni di Maggiore Rilevanza*” le Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite delle sue controllate, nelle quali almeno uno degli indici di rilevanza indicati *sub* “**Allegato II**” risulti superiore alle soglie ivi previste.

Assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza indicate nell’“**Allegato II**” da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (cd. “operazioni cumulate”). Ai fini del presente paragrafo, rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le eventuali operazioni eventualmente escluse ai sensi della presente Procedura.

2.7 Definizione di “Operazione di Minore Rilevanza”

Sono da considerarsi “*Operazioni di Minore Rilevanza*” le Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite delle sue controllate diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo e dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

2.8 Definizione di “Soci Non Rilevanti”

Sono da considerarsi “*Soci Non Correlati*” i soggetti ai quali spetta il diritto di voto, diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione, sia alla Società.

3. APPROVAZIONE, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 Approvazione e modifiche della Procedura

La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, il comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura e delle modifiche ad essa inerenti. Il parere del comitato viene quindi trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile prima della riunione.

Qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, le delibere sulla Procedura o le relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti in carica o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tale caso, il parere è trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, con cadenza almeno annuale, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa prassi applicativa.

L'organo di controllo vigila sulla conformità della Procedura adottata ai principi indicati nel Regolamento e nel Regolamento Parti Correlate AIM, nonché sull'osservanza della Procedura stessa.

3.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

La Funzione Responsabile provvede alla trasmissione della Procedura, unitamente all'Elenco Parti Correlate, alle principali funzioni aziendali di GO.

La Procedura deve essere altresì trasmessa, a cura della Funzione Responsabile, agli amministratori e alle principali funzioni aziendali delle eventuali Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società trasmette la Procedura all'organo amministrativo delle eventuali Controllate, al fine di garantire effettività ai processi disciplinati dalla Procedura medesima. Gli organi amministrativi delle eventuali Controllate sottoscrivono e inviano, per accettazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società una comunicazione con la quale accettano le istruzioni ricevute, impegnandosi altresì ad adempiere, per quanto di rispettiva competenza, a tutti gli obblighi previsti dalla Procedura e a diffondere la Procedura medesima all'interno delle strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

La Procedura trova applicazione a partire dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'AIM Italia ed è pubblicata senza indugio, dopo la relativa approvazione e in seguito ad ogni successiva modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito *internet* della Società www.gointernet.it e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ove redatta, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I soggetti che, per conto della Società o delle eventuali Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo

riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto della Funzione Responsabile della Società. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata della Società, essi comunicano tempestivamente alla Funzione Responsabile l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche e termini dell'operazione;
- tempistica prevista;
- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte della Società;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa controparte o con soggetti ad essa correlati.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la Funzione Responsabile, con il supporto della funzione aziendale competente per la specifica operazione, valuta tempestivamente se:

- (i) l'operazione sia rilevante ai sensi del Regolamento e del Regolamento Parti Correlate AIM e, quindi, debba essere applicata una delle procedure di cui ai successivi paragrafi;
- (ii) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 9. In tal caso, la Funzione Responsabile provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definito) le attività di verifica effettuate, nonché a porre in essere gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo paragrafo 9 o a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali secondo la specifica competenza.

La Funzione Responsabile, con il supporto della funzione aziendale competente, riscontra altresì se l'operazione sia *price sensitive* e se vada attivata la procedura relativa al trattamento delle informazioni privilegiate adottata dalla Società.

La Funzione Responsabile della Società predispone e conserva un archivio (l'“**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**”), mediante apposito registro elettronico:

- delle Operazioni con Parti Correlate, effettuate anche per il tramite di eventuali Controllate, approvate ai sensi dei successivi paragrafi (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo paragrafo 8); nonché
- delle Operazioni con Parti Correlate, effettuate anche per il tramite di eventuali Controllate, alle quali non si applica il Regolamento ai sensi del successivo articolo 9.

5. PRINCIPI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le Operazioni con Parti Correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse della Società.

Per correttezza sostanziale si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato e, più in generale, quando l'operazione non è stata influenzata dal rapporto di correlazione o quanto meno detto rapporto non abbia determinato l'accettazione di condizioni ingiustificatamente penalizzanti per la Società.

Per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione e, pertanto, il rispetto di quelle norme attraverso le quali si consente, almeno potenzialmente, che le Operazioni con Parti Correlate non determinino un ingiustificato pregiudizio alle ragioni della Società e dei suoi investitori. In particolare, gli elementi essenziali della correttezza procedurale sono: (i) il rispetto delle regole previste per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate; (ii) l'informazione fornita ai soggetti chiamati a decidere del suo compimento, i quali devono essere puntualmente messi a conoscenza della sussistenza di un rapporto di correlazione (natura, origine e portata) nonché dell'eventuale influenza che esso può aver avuto nella decisione di porre in essere l'operazione e nella definizione delle condizioni dell'operazione medesima; (iii) la motivazione delle ragioni di convenienza per la Società – sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 2391 e 2497-ter del codice civile in tema di operazioni concluse in presenza di un amministratore interessato o in caso di direzione e coordinamento di società – al fine di consentire l'apprezzamento dell'influenza del rapporto di correlazione sulla definizione delle condizioni dell'operazione.

La Società, in quanto ammessa alle negoziazioni sull'AIM Italia, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento AIM Italia, applica alle Operazioni con Parti Correlate, ivi comprese quelle di Maggiore Rilevanza, in deroga all'art. 8 del Regolamento, una procedura individuata secondo i principi e le regole di cui all'art. 7 del Regolamento medesimo stabilita per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. Restano ferme le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento (*"Informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate"*).

In particolare, le Operazioni con Parti Correlate sono approvate mediante il coinvolgimento di un comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, i quali, con riferimento a ciascuna operazione, devono altresì essere Amministratori Non Correlati (il **"Comitato per le Operazioni con Parti Correlate"**). Prima dell'approvazione di un'Operazione con Parti Correlate il Comitato per le operazioni con parti Correlate deve esprimere un parere motivato non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora non siano in carica almeno due Amministratori Indipendenti Non Correlati, le Operazioni con Parti Correlate sono approvate dall'Amministratore Indipendente eventualmente in carica ovvero previa definizione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di presidi equivalenti a quelli di cui sopra a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione ivi incluso il ricorso, per l'espressione del parere, al coinvolgimento del Collegio Sindacale o di un esperto indipendente. Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio Sindacale medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

A tal fine, riscontrata la rilevanza dell'operazione ai sensi del Regolamento e del Regolamento Parti Correlate AIM, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4, la Funzione Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'operazione; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, informa senza indugio,

mediante comunicazione scritta, per il tramite della Funzione Responsabile, i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

L'informativa da rendere deve riportare informazioni complete ed adeguate sull'operazione e deve quanto meno avere ad oggetto:

- la natura della correlazione, con l'indicazione della Parte Correlata;
- l'oggetto dell'operazione e le modalità esecutive della stessa;
- le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società.

Qualora le condizioni di un'operazione siano definite Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può richiedere informazioni aggiuntive.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'operazione. Alla riunione, alla quale sono invitati i membri del Collegio Sindacale, partecipano, se richiesti, gli amministratori o i dirigenti muniti di delega (ivi compresi, i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) della Società o delle eventuali Controllate, nonché agli altri eventuali soggetti indicati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate cura che l'Operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e /o di *fairness* e/o *legal opinion* e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'operazione, deve essere reso in tempo utile unitamente alle eventuali perizie e/o di *fairness* e/o *legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate reca puntuale indicazione delle ragioni della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette ad eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

Tutta la documentazione a supporto delle Operazioni eseguite con Parti Correlate deve essere conservata agli atti della Società.

In caso di Operazioni con Parti Correlate la cui approvazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori che hanno un interesse nell'Operazione devono informare tempestivamente in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze valutando, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione o di astenersi dalla votazione. In tali casi, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione motivano adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la decisione più opportuna per l'ipotesi in cui l'allontanamento di amministratori al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al permanere del necessario *quorum* costitutivo.

Sono riservate comunque alla competenza del Consiglio di Amministrazione ogni deliberazione in merito alle operazioni effettuate a condizione non di mercato, nonché le decisioni in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

6. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare per espressa disposizione di legge ovvero statutaria sono approvate dall'organo competente (*i.e.* Consiglio di Amministrazione ovvero consigliere delegato ovvero dirigente), previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'Operazione, un membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a ciò delegato illustra al Consiglio di Amministrazione il motivato parere del Comitato medesimo.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, dal soggetto o dai soggetti che lo sostituiscono.

Qualora l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di deleghe, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel corso della prima riunione utile.

Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni, predisponde e mette a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento AIM Italia, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il

parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito *internet* della Società www.gointernet.it, nella sezione “*Investor Relations*”.

6.2 Operazioni di competenza assembleare

Quando un’operazione è per legge o per disposizione statutaria di competenza dell’Assemblea dei Soci o deve essere da questa autorizzata, per la fase di approvazione della proposta di deliberazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all’Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni dell’articolo 5 e del paragrafo 6.1 che precedono.

Qualora, in relazione ad una Operazione di Maggiore Rilevanza, vi sia il parere negativo di un Amministratore Indipendente, fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, l’Assemblea dei Soci non potrà approvare la delibera qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all’operazione, a condizione che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell’articolo 10.2 della presente Procedura, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell’Assemblea dei Soci, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate nell’art. 17 del Regolamento AIM, una versione aggiornata del documento. Le informazioni già pubblicate potranno essere solo richiamate nel nuovo documento, con riferimento a quanto già pubblicato.

7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

Qualora il Consiglio di Amministrazione (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) della Società esamini e/o approvi Operazioni con Parti Correlate effettuate da eventuali Controllate, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ovvero, a seconda dei casi, il/i soggetto/i che lo sostituiscono, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società devono disporre, con congruo anticipo, di informazioni adeguate e complete sull’operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della Parte Correlata), sull’oggetto, le condizioni economiche e la tempistica dell’operazione, nonché sugli interessi e le motivazioni sottostanti l’operazione). Qualora le condizioni di un’operazione siano definite Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, la documentazione predisposta contiene elementi di riscontro.

L’operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle eventuali Controllate previo motivato parere non vincolante, rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, dal/dai soggetto/i che lo sostituiscono. Il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell’operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o, a seconda dei casi, ai soggetti che lo sostituiscono, unitamente all’ulteriore documentazione relativa all’operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l’operazione.

Qualora l’operazione da realizzarsi per il tramite delle eventuali Controllate sia di competenza dell’Assemblea, si applica, con i necessari adattamenti per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea medesima, la procedura sopra indicata.

Gli organi delegati della Società forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di GO una completa e dettagliata informativa sull’esecuzione delle operazioni nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi del Regolamento, approvate dalle eventuali Controllate nel trimestre di riferimento, e sulle loro principali caratteristiche e condizioni.

8. DELIBERE QUADRO

Le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite eventuali Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.

Alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro devono essere approvate secondo il procedimento previsto per l'approvazione di una singola Operazione con Parte Correlata, ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione qualora l'ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, sia superiore alle soglie di cui al successivo paragrafo 10.2.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire ad operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Gli organi delegati della Società rendono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento e dall'art. 2 del Regolamento Parti Correlate AIM se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate al successivo paragrafo 10.2.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento e all'art. 4 del Regolamento Parti Correlate AIM. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 5, comma 2, del Regolamento e dell'art. 2, comma 2, del Regolamento Parti Correlate AIM.

9. CASI DI ESCLUSIONE E DI ESENZIONE

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 e comma 4, del Regolamento le disposizioni di cui al Regolamento medesimo non si applicano:

- (i) alle delibere assembleari sui compensi degli amministratori di cui all'art. 2389, comma 1, del codice civile e alle deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile (art. 13, comma 1);
- (ii) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale (art. 13, comma 1);
- (iii) alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo (art. 13, comma 4).

Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 13, commi 1 e 4 del Regolamento, le disposizioni della presente Procedura, inoltre, non si applicano:

- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al punto (i) che precede in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- c) alle operazioni di importo esiguo di cui al paragrafo 9.1 che segue;
- d) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (cfr. successivo paragrafo 9.2);
- e) alle operazioni con o tra società controllate ed alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo paragrafo 9.3).

Restano peraltro fermi gli obblighi di informativa periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, ove applicabile.

9.1 Operazioni di Importo Esiguo

Le Operazioni di Importo Esiguo sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente della Società ovvero dagli amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle eventuali Controllate.

Tale esclusione non si applica nel caso di più Operazioni di Importi Esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, che, cumulativamente considerate, superino l'importo individuato al paragrafo 2.5 della presente Procedura.

9.2 Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*

Le Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard* sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione del Regolamento e della presente Procedura, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 10.3 in materia di informativa contabile periodica.

L'organo competente a deliberare l'Operazione dovrà comunque disporre, almeno tre giorni prima dell'approvazione dell'Operazione medesima, di un'informativa completa ed adeguata sull'operazione, ivi inclusa la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alle condizioni di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano Operazioni di Maggior Rilevanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, la Società provvederà a:

- (i) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito dell'informazioni previste dal paragrafo 10.3 della presente Procedura, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente paragrafo;
- (ii) ove la Società sia qualificabile come società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, nella relazione sulla gestione indicherà altresì la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'Operazione di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esenzione di cui al presente paragrafo.

Per ciascuna Operazione Ordinaria oggetto di esenzione, la funzione Responsabile tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, dei seguenti elementi:

- (i) natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione;
- (ii) natura della correlazione;
- (iii) semplicità dello schema economico contrattuale;
- (iv) dimensione e tipologia della controparte.

9.3 Operazioni con e tra società controllate e/o collegate

Ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 10.3 della presente Procedura in materia di informativa contabile periodica, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate alla Società.

La significatività degli interessi in capo ad altre Parti Correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, secondo i principi generali e i criteri indicati nella Comunicazione Applicativa. In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate tengono, tra l'altro, conto della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra le società controllate o collegate di GO e altre Parti Correlate a GO medesima ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le società controllate o collegate, da una parte, e altre Parti Correlate della Società, dall'altra.

Non si considerano infine interessi significativi, come chiarito anche dal Regolamento, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta (si ricorda che per la valutazione della significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto di quanto previsto dal Paragrafo 21, della Comunicazione Applicativa).

10. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10.1 Informativa interna sulle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza

Gli organi delegati, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle eventuali Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero all'Amministratore Indipendente) ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa:

- sull'esecuzione delle operazioni rilevanti ai sensi del Regolamento nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3, lettera c) e 6 del Regolamento, approvate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni; l'informativa ha ad oggetto anche le Operazioni con Parti Correlate eseguite per il tramite delle eventuali Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Società e per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società medesima;
- sull'attuazione delle delibere quadro di cui al paragrafo 8 della Procedura.

10.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di eventuali Controllate, la Società predispose un documento informativo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Parti Correlate AIM, nonché in conformità all'Allegato 3 di detto Regolamento.

Fermo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'art. 17 del Regolamento AIM Italia, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Nel caso in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni previsto dal secondo capoverso del paragrafo 2.6 della presente Procedura, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Negli stessi termini previsti dai capoversi che precedono, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti e/o di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate AIM, motivando tale scelta.

Nell'ipotesi in cui, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 del presente articolo e dai citati articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM Italia. In tal caso, il documento è

messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Nel caso la Società pubblichi le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, è possibile fare semplicemente riferimento alle informazioni già pubblicate.

10.3 Informativa periodica

La Società fornisce informazioni nella relazione intermedia sulla gestione, ove redatta, e nella relazione annuale sulla gestione ove redatta, relative a:

- singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;
- altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

10.4 Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF e dell'art. 11 del Regolamento AIM Italia

Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di eventuali Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del TUF e dall'art. 11 del Regolamento AIM, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'“Allegato II” della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 10.2 della presente procedura;
- la procedura che è stata o sarà eseguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Secondo la Comunicazione Applicativa, con riguardo ai casi in cui l'emittente non pubblichi il documento informativo, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza sia perché si applicano i casi e le facoltà di esclusione previste dal Regolamento, tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto dell'art. 66, comma 2, lett. a) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (in forza del quale il comunicato con cui sono pubblicate le informazioni privilegiate deve contenere “gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati”) e che costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette operazioni, rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti: le caratteristiche

essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); le motivazioni economiche dell'operazione; l'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in questione; le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni *standard*, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro; l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

Allegato I

Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Parti correlate

Un soggetto è parte correlata a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunemente non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Operazioni con parti correlate

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate”

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” sono le seguenti.

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

Influenza notevole

L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole.

L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;

- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

3. Principi interpretativi delle definizioni

- 3.1** Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.
- 3.2** L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Allegato II

Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

1. Sono considerate “Operazioni di Maggiore Rilevanza”
- 1.1. Le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:
 - (a) **indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell’Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).
 Se le condizioni economiche dell’Operazione sono determinate, il controvalore dell’Operazione è:
 - (i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.
 Se le condizioni economiche dell’Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo;
 - (b) **indice di rilevanza dell’attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’Operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’Operazione.
 Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
 Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in Società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:
 - (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
 - (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.
 Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
 - (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
 - (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività;
 - (c) **indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente

stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

- 1.2. Le Operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.
- 1.3. In caso di cumulo di più Operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, e 1.2 i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
2. Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società potrà richiedere a Borsa Italiana di indicare modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, in tale richiesta la Società comunica le caratteristiche essenziali dell'Operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.